

Informativa per gli associati n. 16 del 21 ottobre 2011

INDEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI ACQUISTO DI CARBURANTE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

In considerazione di univoche pronunce della giurisprudenza che ha sancito la non deducibilità delle schede carburanti non compilate in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 449 del 1997, nonché dell'uniforme atteggiamento della Gdf e dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica, riteniamo di fare cosa utile nel fornire alcune indicazioni circa la loro corretta compilazione.

Si propone uno schema riassuntivo e, a seguire, alcune delle eccezioni più ricorrenti in sede di verifica fiscale.

SCHEDA CARBURANTE	√
<p>Indicazione dei dati anagrafici</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione della ditta, se trattasi di impresa individuale; • denominazione o ragione sociale se trattasi di società; • nome e cognome per gli esercenti arti o professioni; • indirizzo preciso; • domicilio fiscale; • partita IVA. 	
<p>Dati dell'autovettura</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casa costruttrice (anche se il modello ufficiale di scheda carburante prevede solo l'indicazione della targa o del telaio del veicolo); • modello • targa e numero del telaio. 	
<p>La scheda mensile (o trimestrale)</p> <p>In corrispondenza di ogni rifornimento devono essere indicate le date dei singoli rifornimenti che devono essere comprese nel mese o nel trimestre di riferimento.</p>	
<p>Timbro e firma</p> <p>In corrispondenza di ogni rifornimento deve comparire il timbro del distributore di benzina e la firma di colui il quale materialmente ha effettuato il rifornimento.</p>	
<p>Importo</p> <p>In corrispondenza di ogni rifornimento deve essere indicato l'importo pagato.</p>	
<p>Km percorsi</p> <p>Solo per i soggetti imprenditori (individuali o società) è indicato nell'apposito spazio (in genere in fondo alla scheda) i chilometri che risultano dai contachilometri in occasione dell'ultimo rifornimento che conclude la scheda (mensile o trimestrale).</p>	

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TARGA - La Cassazione con Sentenza n. 21769 del 9 novembre 2005 ha stabilito che *“L'omissione dell'indicazione della targa del veicolo sulla scheda carburante, non può essere considerata una irregolarità formale e, quindi, irrilevante ai fini della deducibilità del costo del carburante acquistato”*.

OBBLIGO DELLA FIRMA DEL GESTORE - La Cassazione con sentenza n. 21941 del 19 ottobre 2007, ha previsto *“La previsione dell’apposizione della firma sulla scheda da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione costituisce elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge.”*

OBBLIGO DI INDICARE I KM PERCORSI – La sentenza della CT Provinciale di Reggio Emilia n. 19 del 19/1/2011 ha sancito l’indeducibilità dei costi d’acquisto del carburante se nella scheda non sono indicati i km percorsi (quest’obbligo tuttavia non ricorre per i professionisti ma solo per i soggetti imprenditori). Nella medesima direzione la altrettanto sentenza della Cassazione 03947 del 18 febbraio 2011.

PRINCIPALI RILIEVI IN SEDE DI VERIFICA FISCALE

Desideriamo illustrarvi alcuni principi che sono utilizzati dagli organi verificatori per desumere, dall’analisi delle schede carburanti (anche quelle compilate correttamente), costi inesistenti ovvero ricavi non dichiarati. È evidente che i principi esposti vanno letti in base all’attività oggettivamente svolta dall’impresa o dal professionista.

LOCALIZZAZIONE DEI TIMBRI - Se sulla scheda compaiono timbri di gestori di carburante ubicati in località distanti dalla sede aziendale, l’Ufficio può presumere che si sia svolta attività in detta località con richiesta di documentare le vendite o le prestazioni svolte.

COERENZA TRA KM PERCORSI E TAGLIANDI AUTO – Sovente allo scopo di stabilire se i costi carburante “scaricati” siano veritieri s’incrociano il numero di KM indicati nella carta carburante con quelli risultanti dai tagliandi periodici di manutenzione.

ANALISI DEI KM PERCORSI - Dai chilometri percorsi indicati sulle schede l’Ufficio può rilevare utili elementi per comprendere l’effettivo volume di attività svolta. S’immagini, ad esempio, un furgone utilizzato per il trasporto e la consegna quotidiana di articoli di pane a predeterminati clienti. Se l’importo del carburante per effettuare le consegne mensili è di circa 1.000 km, è ragionevolmente, di 150 euro in considerazione del consumo del mezzo, mentre sulla scheda compare l’importo di 200 euro e i chilometri percorsi, come risultanti dalla scheda, risultano essere 1.000, è possibile che l’Ufficio tenterà, alternativamente:

- di recuperare a tassazione il maggior importo dell’IVA e del costo in quanto ecciperà che l’importo è stato maggiorato;
- peggio, presumere che vi siano altri clienti serviti in nero e che il contachilometri è stato manomesso.

ASSENZA DI SCHEDA CARBURANTE – In presenza di autovettura inserita in contabilità, laddove non vengano contabilizzate schede carburanti viene eccepita l’omessa iscrizione in bilancio. Infatti, tutti i costi aziendali sostenuti, senza nessuna eccezione, devono essere inseriti in contabilità. Dunque, viene eccepita: omessa contabilizzazione, infedele dichiarazione IVA, redditi e IRAP. Inoltre, posto che, ai fini della metodologia di accertamento induttivo da “studi di settore” o da “parametri”, i costi effettivamente sostenuti sono presi a base per la determinazione dei ricavi congrui, non contabilizzare un costo (o contabilizzarlo per un importo inferiore) comporta illegittimamente la diminuzione del ricavo elaborato dalla procedura Ge.Ri.Co. per la determinazione del ricavo congruo.

Tanto premesso, vi raccomandiamo di prestare particolare attenzione non solamente agli aspetti formali concernenti la corretta compilazione della scheda carburante, ma anche alle questioni sostanziali (importi annotati e indicazione dei chilometri percorsi).